



Regolamento per l'ammissione visarte

A Criteri per l'ammissione di artisti che praticano le arti visive

1 Possono diventare membri attivi tutti gli artisti che praticano le arti visive e che sono cittadini svizzeri, del Principato del Liechtenstein o di Campione (Italia) o che sono domiciliati in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o a Campione (Italia) e che sono disposti, in caso di ammissione, a rispettare gli Statuti e i regolamenti della Società svizzera delle arti visive, visarte, e del Fondo di sostegno per gli artisti svizzeri nonché, se sotto i 65 anni, ad aderire alla Cassa di indennità giornaliera per gli artisti svizzeri.

1.1 Il candidato allo statuto di membro attivo deve soddisfare ad almeno 3 dei 4 seguenti criteri, per quanto il criterio sulla formazione (1.1.2.) verrà contato doppio con un master concluso.

1.1.1 Essere un individuo che pratica professionalmente l'arte e il cui reddito deriva, almeno per la metà, dalla propria attività artistica o che impiega almeno la metà del proprio tempo lavorativo per svolgere un'attività artistica.

1.1.2 Aver terminato una formazione artistica e ottenuto un diploma di una scuola superiore specializzata o di un'accademia

1.1.3 Aver ricevuto onorificenze, premi, borse di studio, contributi alle opere e/o poter documentare l'acquisto delle proprie opere da parte di un'istituzione pubblica.

1.1.4 Aver realizzato mostre e progetti in istituzioni artistiche pubbliche (musei, gallerie d'arte), in gallerie private di fama riconosciuta, «Arte negli edifici/Arte nello spazio pubblico» e poter documentare tale attività mediante pubblicazioni o documentazione (sono escluse mostre natalizie, negli atelier e nei grandi magazzini non presiedute da giuria, mostre negli studi medici e legali, nei caffè, ecc.)

1.2 Le persone candidate allo statuto di membro attivo dovranno fornire una documentazione (cf 6.3) che attesti la qualità artistica delle proprie opere, in conformità ai criteri d'ammissione (cf. 1.1.1 a 1.1.4)

2 Artisti attivi sulla scena artistica e riconosciuti a livello interregionale possono essere ammessi dalla Commissione su richiesta dei gruppi e del Comitato centrale, su semplice raccomandazione o proposta del gruppo regionale, senza dover inoltrare una domanda formale. Queste persone dovranno comunque soddisfare 3 dei 4 criteri d'ammissione stabiliti (cf. 1.1.1 a 1.1.4)

3 Oltre l'affiliazione ordinaria, è possibile aderire in qualità di membro «newcomer»

3.1 Un membro newcomer è una persona che riempie, in un primo tempo, solo alcuni dei criteri per diventare membro attivo. L'affiliazione è sotto la responsabilità dell'ufficio amministrativo di visarte a Zurigo.

3.2 I membri newcomers dispongono di 3 anni per certificare che riempiono tutte le condizioni d'adesione

3.3 La commissione preposta all'esame delle candidature è responsabile dell'affiliazione definitiva, alla fine dei 3 anni

B Criteri per l'ammissione di architetti

4 Possono diventare membri attivi tutti gli architetti che sono cittadini svizzeri, del Principato del Liechtenstein o di Campione (Italia) o che sono domiciliati in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o a Campione (Italia) e che sono disposti, in caso di ammissione, a rispettare gli Statuti e i regolamenti della Società svizzera delle arti visive, visarte. I candidati devono inoltre soddisfare almeno 2 dei 3 seguenti gruppi di criteri (3.1, 3.2, 3.3).

4.1 Criterio relativo alla formazione

4.1.1 Il candidato deve essere in possesso di un diploma di architetto riconosciuto in Svizzera, dell'ETHZ /EPFL o di una scuola universitaria professionale (p.es HTL Sezione architettura); ovvero

4.1.2 essere registrato nell'Albo professionale degli architetti REG A o REG B; ovvero

4.1.3 essere membro di un'associazione professionale per architetti, p.es. SIA, BSA, ecc.; ovvero

4.1.4 aver preso parte a diversi concorsi di architettura o «Arte negli edifici».

4.2 Criterio relativo alla realizzazione

4.2.1 Il candidato deve conoscere il settore di ricerca teorico o pratico dell'arte e dell'architettura; ovvero

4.2.2 deve aver progettato e/o realizzato diverse costruzioni di qualità architettonica; ovvero

4.2.3 deve aver collaborato con artisti o istituzioni alla preparazione di mostre o cataloghi; ovvero

4.2.4 deve essere stato invitato alla finale del «Concorso federale per l'arte libera».

4.3 Criterio relativo alla motivazione

4.3.1 Il candidato deve contribuire, per mezzo del proprio lavoro interdisciplinare, allo sviluppo dei rapporti tra arte e architettura e

4.3.2 sostenere gli artisti nel quadro del Fondo di sostegno e della Cassa di indennità giornaliera, nonché dimostrare un interesse concreto per le arti visive.

C Criteri per l'ammissione di curatori

5.1 Criterio relativo alla formazione

5.1.1 Il candidato deve essere in possesso di un diploma di studi in storia dell'arte riconosciuto in Svizzera, o di studi d'arte affini, della diffusione d'arte o di cultura, o delle scienze culturali con diploma, oppure

5.1.2 deve conoscere bene in teoria o in pratica il settore di ricerca d'arte e della mediazione d'arte.

5.2 Criterio relativo alla realizzazione

5.2.1 La persona deve aver realizzato al minimo cinque esposizioni come curatore indipendente, oppure

5.2.2 deve aver collaborato con artisti o istituzioni alla programmazione di esposizioni o di cataloghi, oppure

5.2.3 aver fondato, diretto o attivamente aver dato forma ad uno spazio culturale d'arte non commerciale come curatore indipendente.

D Commissione preposta all'esame delle candidature

6.1 La Commissione d'ammissione è responsabile dell'affiliazione dei nuovi membri, conformemente agli statuti. Le riunioni si svolgono nella sede di visarte.ch. Un membro della Direzione redige il verbale, firmato da tutti i membri presenti.

6.2 La Commissione si compone di nove membri e di un rappresentante del Comitato Centrale (CC), che presiede

la riunione e assicura la comunicazione fra i 2 organi. La riunione è organizzata dal Segretariato centrale di visarte.ch. La Presidenza dirige la riunione e si assicura della presenza dei membri necessari alla delibera

6.3 I vari gruppi regionali sono rappresentati da 1 membro ciascuno, inclusa la Presidenza. Sono: Zurigo, Basilea, Berna/Bienne, Svizzera Centrale, Ginevra/Vaud, Wallis/Valais/Friburgo, Neuchâtel/Jura, Svizzera Orientale/Grigioni/Liechtenstein, Ticino, Argovia/Soletta. La ripartizione riflette la proporzionalità dei vari gruppi. La Presidenza rappresenta i membri nazionali e si assicura inoltre di una presenza equilibrata dei vari generi artistici e dei 2 sessi

6.4 Sono eleggibili alla Commissione i membri attivi e donatori, esperti d'arte. Sono eletti per un mandato di 4 anni, rinnovabile per un solo periodo supplementare di 4 anni

E Procedura d'affiliazione

7.1 La Commissione si riunisce 2 volte l'anno: il secondo sabato di aprile e di novembre. Per poter essere ammessi alla procedura d'affiliazione, i candidati dovranno inoltrare il formulario di domanda e la documentazione artistica richiesta. Inoltre, alleggeranno copie giustificative della loro formazione e dei diplomi ottenuti

7.2 Il formulario di domanda è stabilito dalla Commissione, basandosi sui criteri d'ammissione definiti ai punti A e B. La Commissione esamina ogni domanda secondo una lista d'evaluazione preparata dal Segretariato centrale e valuta inoltre la qualità del contenuto della documentazione artistica di ogni candidato.

7.3 La documentazione accompagnante il formulario di domanda non deve superare le 20 pagine ed essere in formato non superiore a A4. Contiene la biografia dell'artista, indicando la formazione e presentando le principali mostre, le distinzioni ottenute, le pubblicazioni e gli acquisti più importanti. Le documentazioni incomplete non verranno prese in considerazione. I termini di deposito delle candidature sono il 10 marzo e il 10 ottobre (data del timbro postale). Allegare inoltre una busta risposta francobollata

7.4 Le decisioni della Commissione non saranno motivate, poichè i criteri d'ammissione sono chiaramente stabiliti e conosciuti dai candidati. I ricorsi contro tali decisioni sono esclusi. I candidati saranno informati della decisione per iscritto. Il candidato si può ripresentare dopo un termine di 2 anni.

25 agosto 2017